

**Cass Civ. – Sez. Lav. – 13.2.2017 n. 3739**

*“L'impossessamento di documenti aziendali di natura riservata implica violazione dell'obbligo di fedeltà anche nell'ipotesi in cui la divulgazione non avvenga, poiché impedita dal tempestivo intervento del datore di lavoro: per la violazione dell'art. 2105 c.c. non è necessario che ricorrano tutti gli elementi della fattispecie, atteso che l'obbligo di fedeltà deve essere integrato con i generali obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.”.*

Fattispecie in cui era stato intimato il licenziamento causa l'abusiva acquisizione, da parte del lavoratore, di appunti manoscritti concernenti informazioni di natura riservata, che la società non aveva mai posto a disposizione del ricorrente, in quanto attinenti ad ambiti produttivi e commerciali che esulavano dal ruolo ricoperto dal lavoratore.

La Corte di appello, prima e poi la Cassazione, hanno ritenuto il licenziamento proporzionato alla gravità dei fatti contestati, perché il ricorrente rivestiva un ruolo delicato all'interno della società e la condotta era senz'altro tale da ledere il vincolo fiduciario, essendo evidente la violazione dell'art. 2105 c.c., norma che, sebbene richiami espressamente, oltre al divieto di concorrenza, anche il "divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa" o il "farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio", deve essere letta congiuntamente agli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono al lavoratore di improntare la sua condotta al rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede.

Ne discende che il prestatore deve astenersi dal compiere non solo gli atti espressamente vietati ma anche quelli che, per la loro natura e per le possibili conseguenze, risultano in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella compagine aziendale, ivi compresa la "mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente produttiva di danno".

La sentenza è pubblicata in: “*Dejure*”.